

differenziati per le categorie di beni che compongono l'attivo patrimoniale;

p) mantenimento della soglia di fatturato per l'applicazione degli studi di settore;

q) abrogazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive modificazioni;

r) per i costi e le spese aventi limitata deducibilità fiscale, previsione di criteri di effettiva semplificazione, anche con l'introduzione di meccanismi di forfetizzazione in rapporto ai ricavi dichiarati, e coordinamento con i criteri di valorizzazione di tali costi ai fini di altre imposte, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

s) introduzione di un sistema agevolativo permanente, la cui entità è stabilita annualmente sulla base del finanziamento disposto in legge finanziaria, teso a ridurre il carico fiscale complessivo gravante sulle società che sostengono spese per l'innovazione tecnologica, la ricerca e la formazione.

2. Sull'imponibile determinato ai sensi del comma 1 insiste un'aliquota unica del 33 per cento.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

(Imposta sul reddito delle società).

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: o alternativamente assimilazione fino alla fine della lettera.

4. 6. (ex 4. 1.) Giordano, Russo Spina.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: o alternativamente assimilazione fino a: qualificate con le seguenti: e assimilazione della remunerazione di tali

rapporti a quella dei contratti di collaborazione continuativa, con relative conseguenze fiscali e previdenziali.

4. 1. (ex 4. 2.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri, Pinza, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole da: previsione di un'opzione fino alla fine della lettera.

4. 2. (ex 4. 3.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri, Pinza, Stradiotto, Santagata.

Al comma 1, lettera s), sopprimere le parole da: la cui attività fino a: legge finanziaria.

4. 3. (ex 4. 4.) Lettieri, Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cima, Pistone, Buemi, Pinza, Stradiotto, Santagata.

Al comma 1, lettera s), aggiungere, in fine, le parole: nonché per investimenti ambientali come definiti dall'articolo 6, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. 4. (ex 4. 5.) Benvenuto, Grandi, Pinza, Lettieri, Realacci, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Santagata, Stradiotto, Giachetti, Pistone, Cima, Buemi.

Al comma 1, lettera s), aggiungere, in fine, le parole: e sulle società che sostengono costi aggiuntivi di produzione derivanti dall'adozione di cicli industriali a basso consumo energetico e a basse emissioni di gas serra, nonché per gli investimenti alle attività di ricerca, sviluppo e produzione finalizzate alla realizzazione

di impianti per la produzione di energia rinnovabile ai sensi della normativa vigente.

4. 5. (ex 4. 6.) Realacci, Giachetti, Zannella, Grandi.

(A.C. 2144 - Sezione 7)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 5.

(Imposta sul valore aggiunto).

1. La riforma dell'imposta sul valore aggiunto si articola, sulla base dello *standard* comunitario, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) progressiva riduzione delle forme di indetraibilità e delle distorsioni della base imponibile, in modo da avvicinare la struttura dell'imposta a quella propria e tipica di una imposta sui consumi;

b) coordinamento con il sistema dell'accisa, in modo da ridurre gli effetti di duplicazione;

c) razionalizzazione dei sistemi speciali in funzione della particolarità dei settori interessati;

d) semplificazione degli adempimenti formali;

e) semplificazione delle disposizioni in tema di territorialità dell'imposta e migliore armonizzazione delle stesse con le previsioni della normativa comunitaria;

f) semplificazione delle disposizioni relative alla detrazione ed alla rettifica della detrazione e migliore armonizzazione delle stesse con le previsioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977;

g) semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni in tema di rimborso dell'imposta;

h) previsione di norme che consentano, nel rispetto dei principi di semplicità, trasparenza ed efficienza e nel rispetto dei vincoli comunitari, di escludere dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto e da ogni altra forma di imposizione a carico del soggetto passivo la quota del corrispettivo destinato dal consumatore finale a finalità etiche, in base ai seguenti principi:

1) la destinazione della quota del corrispettivo a finalità etiche può essere stabilita facoltativamente dal consumatore finale sulla base delle indicazioni fornite, al momento dell'effettuazione dell'operazione, dal soggetto passivo;

2) l'entità massima della quota del corrispettivo ammesso è stabilita ogni anno con la legge finanziaria per l'anno successivo, compatibilmente con i saldi della finanza pubblica;

i) armonizzazione delle diverse forme di detraibilità e deducibilità previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

(A.C. 2144 - Sezione 8)

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 6.

(Imposta sui servizi).

1. La riforma dell'imposizione sui servizi si articola concentrando e razionalizzando, in un'unica obbligazione fiscale ed in un'unica modalità di prelievo, compatibilmente con la natura e l'oggetto dei servizi tassati, in particolare i seguenti tributi:

a) imposta di registro;

b) imposte ipotecarie e catastali;

- c) imposta di bollo;
- d) tassa sulle concessioni governative;
- e) tassa sui contratti di borsa;
- f) imposta sulle assicurazioni;
- g) imposta sugli intrattenimenti.

2. la riforma deve altresì determinare:

a) il riordino dei tributi speciali;

b) il ricorso generalizzato, anche se graduale, ai sistemi di autoliquidazione sottoposti a controllo da parte dell'amministrazione in termini certi e brevi, in relazione alla tipologia dell'imposta ed al soggetto responsabile d'imposta, con l'utilizzo delle procedure e dei sistemi telematici.

3. La riforma deve essere volta prioritariamente ad un sistema di tassazione dei trasferimenti dei diritti immobiliari che ne favorisca la circolazione, con particolare riferimento agli immobili destinati ad abitazione principale.

4. Nell'ambito dell'istituzione dell'obbligazione fiscale relativa alla lettera g) del comma 1, la riforma deve prevedere agevolazioni fiscali dirette al sostegno delle attività artistiche dilettantistiche, nonché al sostegno delle attività artistiche finalizzate alla conservazione delle tradizioni popolari folcloristiche, svolte senza scopo di lucro.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Imposta sui servizi).

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: compatibilmente con la natura e l'oggetto con le seguenti: nel rispetto della natura e dell'oggetto.

6. 1. (ex 6. 1.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Ga-

leazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri, Pinza, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: la natura e.

6. 2. (ex 6. 2. parte ammissibile) Pistone, Lettieri, Benvenuto, Grandi, Pinza, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Santagata, Stradiotto, Giachetti.

Sopprimere il comma 2.

6. 9. (ex 6. 3.) Giordano, Russo Spena.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

6. 2-bis. (ex 6. 4.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri, Pinza, Santagata, Stradiotto.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

6. 3. (ex 6. 6.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cima, Pistone, Buemi.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: e brevi.

6. 4. (ex 6. 7.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri, Pinza, Santagata, Stradiotto.'

Sopprimere il comma 4.

6. 5. (ex 6. 8.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cima, Pistone, Buemi.

Al comma 4, sostituire le parole: artistiche dilettantistiche con le seguenti: artistiche comprovatamente dilettantistiche.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la parola: folcloristiche aggiungere la seguente: comprovatamente.

6. 6. (ex 6. 10.) Benvenuto, Grandi, Pinza, Lettieri, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Santagata, Stradiotto, Giachetti, Pistone, Cima, Buemi.

Al comma 4, sopprimere le parole da: dilettantistiche fino alla fine del comma.

6. 7. (ex 6. 11.) Pistone, Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cima, Buemi.

Al comma 4, sopprimere le parole da: , nonché fino alla fine del comma.

6. 8. (ex 6. 9.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Cima, Buemi.

(A.C. 2144 - Sezione 9)

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 7.

(Accisa).

1. La riforma del sistema dell'accisa è ispirata ai principi ordinatori dell'efficienza, ottimalità e semplificazione ed è improntata ai seguenti criteri direttivi:

a) salvaguardia della salute e dell'ambiente privilegiando l'utilizzo di prodotti ecocompatibili;

b) eliminazione graduale degli squilibri fiscali esistenti tra le diverse zone del Paese e previsione di un'aliquota di accisa sugli oli minerali da riscaldamento diversificata, correlata alla quantità di consumi, che consenta la riduzione dell'incidenza nelle aree climaticamente svantaggiate, e di un'aliquota di accisa sugli oli minerali diversificata per le isole minori, compatibilmente con la disciplina comunitaria;

c) adeguamento delle strutture dei sistemi di prelievo tributario alle nuove modalità di funzionamento del mercato nei settori oggetto di liberalizzazione, in coerenza con le deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

d) revisione dei presupposti per il rilascio delle autorizzazioni alla gestione in regime di deposito fiscale, tenendo conto delle dimensioni e delle effettive necessità operative degli impianti, ovvero anche delle esigenze territoriali di approvvigionamento;

e) previsione di nuove figure di responsabili solidali per il pagamento dell'accisa;

f) rimodulazione e armonizzazione dei termini di prescrizione e decadenza;

g) revisione delle agevolazioni in modo da ridurre l'incidenza dell'accisa sui servizi e sui prodotti essenziali e previsione di forme di partecipazione degli enti territoriali alla gestione stessa delle agevolazioni nell'ambito di quote assegnate ovvero di stanziamenti previsti;

h) snellimento degli adempimenti e delle procedure anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici;

i) coordinamento della tassazione sui combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica con l'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica;

l) coordinamento dell'attività di controllo posta in essere da soggetti diversi.

2. Per accisa, ai fini della presente legge, si intende:

a) l'accisa armonizzata relativa agli oli minerali, all'alcole e alle bevande alcoliche, ai tabacchi lavorati;

b) l'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica;

c) l'imposta di consumo sui bitumi di petrolio;

d) l'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato « orimulsion » (NC 2714), impiegati negli impianti di combustione come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988;

e) la tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi di azoto (NO_x) applicata ai grandi impianti di combustione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

(Accisa).

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: diversificata fino a: consumi, con la seguente: ridotta.

7. 1. (ex 7. 1.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cima, Pistone, Buemi, Frigato.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: minori fino alla fine della lettera.

7. 2. (ex 7. 2.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cima, Pistone, Buemi.

(A.C. 2144 - Sezione 10)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 8.

(Graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive).

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con prioritaria e progressiva esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro e di eventuali ulteriori costi, valutando la possibilità di dare la precedenza ai soggetti con una prevalente incidenza del costo del lavoro rispetto agli altri costi. I decreti legislativi dovranno prevedere anche la semplificazione della base imponibile.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

(Graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: valutando la possibilità di dare la precedenza con le seguenti: dando priorità.

8. 1. (ex 8. 3.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Cima, Buemi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: valutando la possibilità di dare con le seguenti: dando, d'intesa con la Confe-

renza dei Presidenti delle regioni e nel rispetto del titolo V della Costituzione.

- 8. 2.** (ex 8. 4.) Pinza, Benvenuto, Grandi, Lettieri, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Santagata, Stradiotto, Giachetti, Pistone, Buemi, Cima.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: valutando la possibilità di dare con la seguente: dando.

- 8. 3.** (ex 8. 2.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cima, Pistone, Buemi.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: valutando aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza dei Presidenti delle regioni e nel rispetto del titolo V della Costituzione.

- 8. 4.** (ex 8. 5.) Benvenuto, Grandi, Pinza, Lettieri, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Santagata, Stradiotto, Giachetti, Pistone, Cima, Buemi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: incidenza del costo del lavoro aggiungere le seguenti: e degli oneri finanziari.

- 8. 5.** (ex 8. 7.) Benvenuto, Grandi, Pinza, Lettieri, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Santagata, Stradiotto, Giachetti, Pistone.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e realizzando l'obiettivo entro tre anni.

- 8. 6.** (ex 8. 8.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cima, Pistone, Buemi.

(A.C. 2144 - Sezione 11)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 9.

(Principio di coordinamento con la finanza decentrata).

1. L'esercizio della delega prevista dalla presente legge avviene nel rispetto del seguente principio di coordinamento con la finanza decentrata: semplificazione del sistema di riscossione delle somme percepite a titolo di addizionale a tributi erariali, comprese le accise, al fine di garantire agli enti locali e regionali destinatari di tali risorse la facoltà di ottenere l'attribuzione diretta delle somme versate.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

(Principio di coordinamento con la finanza decentrata).

Al comma 1, sostituire le parole: del seguente principio di coordinamento con la finanza decentrata: con le seguenti: dei seguenti principi di coordinamento con la finanza decentrata: garanzia di parità di entrate per comuni, province e regioni e.

- 9. 1.** (ex 9. 1.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cima, Pistone, Buemi.

Al comma 1, dopo la parola: decentrata: aggiungere le seguenti: garanzia di entrate fiscali certe, in particolare nel medio e lungo periodo, per favorire la programmazione degli investimenti e la gestione dei servizi e.

- 9. 2.** (ex 9. 2.) Nannicini, Lettieri, Grandi, Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. In ogni caso l'esercizio della delega come previsto dal comma 1 deve avvenire con la piena garanzia di un livello almeno pari a quello precedente delle entrate dei comuni, delle province e delle regioni.

9. 3. (ex 9. 3.) Lettieri, Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Cima, Buemi.

(A.C. 2144 – Sezione 12)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 10.

(Attuazione, raccordi e copertura finanziaria).

1. L'attuazione della riforma è modulata con più decreti legislativi, da emanare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sottoposti al vincolo della sostanziale invarianza dei saldi economici e finanziari netti dei singoli settori istituzionali, tenuto anche conto della riforma del sistema previdenziale. A tale fine, la sezione dedicata del Documento di programmazione economico-finanziaria, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è integrata dei necessari elementi di informazione.

2. Dai decreti legislativi di attuazione degli articoli 4, 5, 6 e 7 non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Nel caso di eventuali maggiori oneri, si procede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. I decreti legislativi di attuazione degli articoli 3 e 8 contengono esclusivamente

misure a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, oppure possono recare oneri nei limiti della copertura finanziaria assicurata ai sensi dei commi 4 e 5.

4. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate annualmente le variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con le modifiche da introdurre al regime di imposizione personale e con la progressiva eliminazione dell'IRAP.

5. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 4, la legge finanziaria reca le modifiche al regime di imposizione personale e quelle relative alla progressiva eliminazione dell'IRAP che comportano effetti finanziari e definisce la copertura degli eventuali ulteriori oneri derivanti dai decreti legislativi di attuazione degli articoli 3 e 8.

6. Fino alla data di scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, in quanto compatibili, non espressamente abrogate. Per lo stesso periodo, e per i due anni successivi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive, nonché tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento delle disposizioni vigenti. Apposita normativa transitoria escluderà inasprimenti fiscali, rispetto a regimi fiscali garantiti dalla legislazione pregressa.

7. Fino al completamento del processo di riforma costituzionale sono garantiti in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale e regionale, nel rispetto, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. In particolare, la progressiva riduzione dell'IRAP sarà compensata, d'intesa con le regioni, da trasferimenti o da compartecipazioni, da attuare nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica. Restano salve eventuali anticipazioni del federalismo fiscale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

(Attuazione, raccordi e copertura finanziaria).

Al comma 3, sopprimere le parole da: ovvero fino alla fine del comma.

10. 1. (ex 10. 1.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Buemi, Pistone, Cima.

Al comma 5, dopo le parole: effetti finanziari aggiungere le seguenti: , indicando i mezzi di copertura per farvi fronte,

10. 2. (ex 10. 2.) Pinza, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Giachetti, Benvenuto, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Cima, Buemi.

Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da: da attuare fino alla fine del periodo.

10. 3. (ex 10. 5.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cima, Pistone, Buemi.

(A.C. 2144 – Sezione 13)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 11.

(Disposizioni finali).

1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli da 3 a 9

della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni.

2. Qualora sia concessa, ai sensi del comma 1, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi sono prorogati di venti giorni.

3. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

4. Decorso il termine di cui al comma 1, primo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del comma 1, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 3, decorso il termine ivi previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

6. Lo schema di decreto legislativo recante il codice di cui all'articolo 2 della presente legge è trasmesso ad una Commissione bicamerale, composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati ri-

spettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi. La Commissione esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. I Presidenti delle Camere possono, d'intesa, su richiesta della Commissione, concedere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere.

7. Qualora sia concessa, ai sensi del comma 6, la proroga del termine per l'espressione del parere, il termine per l'adozione del decreto legislativo è prorogato di venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 6, secondo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del terzo periodo del medesimo comma 6, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.

(Disposizioni finali).

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: degli articoli da 3 a 9.

11. 1. (ex 11. 1.) Benvenuto, Grandi, Pinza, Lettieri, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Santagata, Stradiotto, Giachetti, Pistone, Buemi, Cima.

Al comma 3, sopprimere la parola: esclusivamente.

11. 2. (ex 11. 2.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cima, Pistone, Buemi.

Al comma 3, sostituire la parola: esclusivamente con la seguente: anche.

11. 3. (ex 11. 3.) Benvenuto, Grandi, Pinza, Lettieri, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Santagata, Stradiotto, Giachetti, Pistone, Cima, Buemi.

Al comma 4, sostituire la parola: adottati con le seguenti: sottoposti a nuovo parere con i medesimi termini.

11. 4. (ex 11. 4.) Benvenuto, Grandi, Pinza, Lettieri, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Santagata, Stradiotto, Giachetti, Pistone, Cima, Buemi.

Al comma 5, sostituire la parola: adottati con le seguenti: sottoposti a nuovo parere con i medesimi termini.

11. 5. (ex 11. 5.) Benvenuto, Grandi, Pinza, Lettieri, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Santagata, Stradiotto, Giachetti, Pistone, Buemi, Cima.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire la parola: adottato con le seguenti: sottoposto a nuovo parere con i medesimi termini.

11. 6. (ex 11. 6.) Benvenuto, Grandi, Pinza, Lettieri, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Santagata, Stradiotto, Giachetti, Pistone, Cima, Buemi.

(A.C. 2144 – Sezione 14)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che la Commissione europea indica come obiettivo fondamentale ed irrinunciabile per tutti gli Stati dell'Unione l'integrazione delle politiche ambientali e

dello sviluppo sostenibile nell'ambito delle singole politiche settoriali e che, in tale ambito, si considera con favore l'utilizzo della leva fiscale per sollecitare la modifica dei comportamenti dei produttori e dei consumatori in senso favorevole all'ambiente e alla salute;

considerato che la fiscalità ecologica rappresenta lo strumento più avanzato rimasto in capo agli Stati nazionali per garantire un futuro prospero dell'umana società a fronte del degrado ambientale e delle sempre più marcate ed evidenti alterazioni degli ecosistemi, con le conseguenze che ne derivano per la salute e la stessa qualità della vita;

considerato come nelle democrazie avanzate si assiste, in questi ultimi anni, ad un crescente interesse nei confronti dell'utilizzo della leva fiscale a finalità ambientali e come molti paesi europei abbiano introdotto articolati sistemi di incentivi, agevolazioni e disincentivi diretti a strutturare un nuovo tipo di imposizione capace di tener conto del valore, anche economico, delle risorse naturali;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in sede di attuazione della delega, un regime fiscale uniforme per tutti i prodotti energetici in funzione del loro potenziale inquinante, in conformità con gli indirizzi in tal senso pervenuti dalla Commissione europea, nonché l'introduzione di un sistema di incentivazione fiscale per l'innovazione tecnologica volto a promuovere gli investimenti in ricerca e sviluppo di prodotti e processi a basso impatto ambientale, a favorire i processi di riconversione industriale, l'adozione di tecnologie pulite e gli investimenti a carattere ambientale diretti all'adozione di cicli industriali a basso consumo energetico e a basse emissioni di gas serra, ciò anche in vista dei severi impegni assunti in relazione all'attuazione del Protocollo di Kyoto.

9/2144/1. Benvenuto, Vigni, Lettieri.

La Camera,

nell'ambito della discussione del disegno di legge n. 2144-B, recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale;

rilevato come le disposizioni in materia di concordato di cui alla legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003) trovano una delle principali giustificazioni nell'esigenza di eliminare le pendenze in corso tra i contribuenti ed il fisco, onde facilitare il passaggio verso il nuovo sistema tributario delineato dal disegno di legge in esame;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di differire in modo congruo il termine di scadenza dei versamenti e delle dichiarazioni relative ai condoni di cui alla legge n. 289 del 2002, in quanto, a seguito delle numerosissime disposizioni legislative ed amministrative (tra le quali, da ultimo, la circolare n. 17/E dell'Agenzia delle entrate) recentemente intervenute al riguardo, si rende necessario l'adeguamento dei programmi informatici, al fine di consentire agli interessati di applicare in modo corretto la relativa disciplina.

9/2144/2. Leo, Santulli, Trantino, Onnis, Airaghi, Briguglio, Castellani, Foti, Gazzara, Maceratini, Saglia, Benedetti, Valentini, Landi di Chiavenna, Franz, Migliori, Riccio, Cristaldi, Porcu, Cola, Butti, Nespole, Bornacin, Gamba, Cirielli, Malgieri, Strano, Degennaro, Lisi, Lo Presti, Losurdo, Bellotti, Messa, Maggi, Delmastro Delle Vedove, Ghiglia, Giudice, Gianni Mancuso, Geraci, Taborelli, Collavini, Zama.

La Camera,

nell'ambito della discussione del disegno di legge n. 2144-B, recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale;

considerata l'esigenza di realizzare un' incisiva semplificazione del sistema fiscale e di eliminare il più possibile le ragioni di contenzioso tra i contribuenti ed il fisco;

impegna il Governo

a procedere, nel quadro della progressiva eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 8, mediante l'emanazione in tempi brevi di un apposito provvedimento di attuazione, alla definizione, dei casi in cui l'imposta non si applica alle attività sprovviste di organizzazione, anche al fine di superare il notevole contenzioso instauratosi in materia.

9/2144/3. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Antonio Pepe, Leo.

La Camera,

considerato come l'articolo 3 del disegno di legge n. 2144-B, di riforma dell'imposta sul reddito, rechi tra i principi e criteri direttivi cui dovrà attenersi il legislatore delegato nella definizione della *no tax area* e nell'articolazione delle deduzioni, il riferimento alle condizioni familiari, alla tutela delle famiglie monoreddito e al numero dei figli;

rilevato come la crisi della natalità, evocata anche dai Sommo Pontefice nel suo discorso alla Camera dei deputati del 14 novembre 2002, costituisca uno dei fattori strutturali di criticità del sistema paese, sia dal punto di vista sociale, sia in relazione alla sostenibilità del sistema pensionistico;

rilevato altresì come la Camera dei deputati abbia approvato in data 13 marzo 2003 una mozione (1-00127-Volontè ed altri) diretta ad impegnare il Governo ad adottare ogni iniziativa utile per favorire un incremento del tasso di natalità;

impegna il Governo

a prevedere, in sede di attuazione della delega, l'introduzione di una specifica de-

duzione diretta ad escludere integralmente dalla base imponibile della nuova imposta sui redditi le spese mediche sostenute dai componenti dei nuclei familiari a reddito medio-basso per gli accertamenti diagnostici effettuati durante la gravidanza, quelle sostenute in occasione del parto, nonché le spese sostenute dai medesimi soggetti per l'acquisto di alimenti e articoli sanitari per l'infanzia durante i primi anni di vita dei figli.

9/2144/4. Lettieri, Benvenuto, Santagata.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di delega al Governo per la riforma fiscale statale prevede all'articolo 3 la revisione dell'imposizione sul reddito delle persone fisiche, in particolare la progressiva sostituzione delle detrazioni con deduzioni che dovranno assicurare la progressività dell'imposta;

nei valori e criteri da considerare per le deduzioni non è stato previsto « il costo della vita » come criterio per adottare deduzioni maggiori dal reddito complessivo dei contribuenti penalizzati da un elevato costo della vita nella regione di residenza ed assicurare una progressività « orizzontale » o una equiparazione dei redditi percepiti nelle diverse regioni del paese;

nel rapporto del Fondo Monetario Internazionale, elaborato a conclusione della recente missione nel nostro Paese, si evidenzia il fenomeno delle differenziazioni di salari, occupazione e redditi nell'ambito delle regioni interne del paese, differenziazioni che richiedono l'applicazione di idonee misure per correggerne le distorsioni conseguenti; a tal proposito il rapporto del Fondo Monetario Internazionale contiene espressamente l'invito al Governo a concedere « le indennità di carovita » sulla base del diverso costo della vita a livello regionale;

impegna il Governo

ad adottare il criterio « costo della vita » sia per la determinazione del reddito delle persone fisiche, affinché il prelievo fiscale sui redditi dei contribuenti residenti in regioni con un costo della vita più elevato sia proporzionato all'effettivo potere d'acquisto dei redditi suddetti, sia nella determinazione dell'indicatore socio-economico per l'accesso ai servizi sociali agevolati.

9/2144/5. (Nuova formulazione) Sergio Rossi.

La Camera,

premessi che:

uno dei punti fondamentali del programma della coalizione di Governo risiede nella famiglia, vista come grande elemento di coesione sociale o di garanzia per il futuro del paese;

la risoluzione n. 6-00054 approvata dalla Camera dei deputati il 13 marzo scorso impegna il Governo « a ripensare il sistema fiscale e redistributivo, già a partire dalla legge delega sulla riforma fiscale, in funzione della equità fiscale orizzontale per tutte le famiglie in base al numero dei figli »;

il punto 1) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge delega per la riforma del sistema fiscale prevede che la riforma dell'imposta sul reddito si debba articolare sul principio e criterio direttivo di « identificazione, in funzione della soglia di povertà, di un livello di reddito minimo, tenendo conto delle condizioni familiari anche al fine di meglio garantire la progressività dell'imposta, escluso da imposizione »;

impegna il Governo

in sede di attuazione di tali principi e in ogni caso fin dalla prossima legge finanziaria, a dare piena attuazione al principio di « equità fiscale orizzontale », nel senso

di consentire per tutte le famiglie la facoltà di dedurre dall'imponibile i costi necessari al mantenimento della prole.

9/2144/6. (Nuova formulazione) Volontè, Vito, Cè, La Russa.

La Camera,

premessi che:

il decreto ministeriale n. 159 del 6 giugno 2002 ha rideterminato a far data dal 1° gennaio 2003 le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane dei 268 comuni indicati nell'allegato A del citato decreto, tariffe che sono conseguentemente stabilite nelle misure indicate nei prospetti di cui all'allegato B del medesimo decreto;

l'applicazione di tale disposizione ha determinato un forte decremento degli introiti dell'imposta comunale sugli immobili in moltissimi comuni, specialmente quelli più piccoli, rispetto all'anno precedente,

impegna il Governo

a prevedere la possibilità, a decorrere già dal 2003, di trasferimenti erariali compensativi per quei comuni per i quali sia stata accertata e certificata la perdita di gettito erariale conseguente alla variazione delle tariffe di estimo delle unità immobiliari urbane.

9/2144/7. Giuseppe Gianni, Degennaro.

La Camera,

in sede di esame dell'A.C. 2144-B recante delega per la riforma del sistema fiscale statale,

impegna il Governo

ad interpretare, in sede di esercizio della delega, il criterio direttivo di cui all'articolo 10, comma 7, secondo periodo, nel senso che le eventuali perdite di gettito derivanti dall'attuazione della delega per

le regioni e gli enti locali territoriali dovranno essere compensate, d'intesa con la Conferenza unificata, con compartecipazioni ai tributi erariali o con trasferimenti di tributi erariali senza produrre perdita di gettito per le singole regioni e singoli enti locali territoriali e nuovi oneri per lo Stato.

9/2144/8. Ceremigna.

La Camera,

in sede di esame dell'A.C. 2144-B recante delega per la riforma del sistema fiscale statale,

impegna il Governo

ad interpretare, in sede di esercizio della delega, il criterio direttivo di cui all'articolo 10, comma 5, nel senso che la legge finanziaria debba indicare i mezzi di copertura per fare fronte agli effetti finanziari delle modifiche.

9/2144/9. Agostini.

La Camera,

in sede di esame dell'A.C. 2144-B recante delega per la riforma del sistema fiscale statale,

impegna il Governo

ad interpretare il principio di coordinamento con la finanza decentrata, di cui all'articolo 9, comma 1, nel senso della garanzia di parità di entrate per comuni, province e regioni.

9/2144/10. Ciani.

La Camera,

in sede di esame dell'A.C. 2144-B recante delega per la riforma del sistema fiscale statale,

impegna il Governo

ad attuare la totale eliminazione dell'IRAP, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, nel termine massimo di tre anni.

9/2144/11. Stradiotto.

La Camera,

in sede di esame dell'A.C. 2144-B recante delega per la riforma del sistema fiscale statale,

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 1, d'intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni e nel rispetto del titolo V della Costituzione,

9/2144/12. Giachetti.

La Camera,

in sede di esame dell'A.C. 2144-B recante delega per la riforma del sistema fiscale statale,

impegna il Governo

ad attuare, in sede di esercizio della delega, il criterio direttivo di cui all'articolo 8, comma 1, dando in ogni caso la precedenza, ai fini della graduale eliminazione dell'IRAP, ai soggetti con una prevalente incidenza del costo del lavoro rispetto agli altri costi.

9/2144/13. Fluvi.

La Camera,

in sede di esame dell'A.C. 2144-B recante delega per la riforma del sistema fiscale statale,

impegna il Governo

a riformare l'accisa, di cui all'articolo 7, adottando un'aliquota sugli oli minerali utilizzati nel comparto dei trasporti diver-

sificata attraverso l'aumento delle aliquote sui combustibili di origine fossile che incidono più negativamente sugli obiettivi indicati nel Protocollo di Kyoto e riduzione delle medesime aliquote sugli oli minerali che risultino conformi agli obiettivi del medesimo Protocollo.

9/2144/**14**. Realacci.

La Camera,

in sede di esame dell'A.C. 2144-B recante delega per la riforma del sistema fiscale statale,

impegna il Governo

a provvedere affinché in ogni fase dell'attuazione della riforma ciascun contribuente individuale e societario consegua un vantaggio in termine di minore imposta complessivamente dovuta a qualsiasi titolo, a parità di reddito.

9/2144/**15**. Michele Ventura.

La Camera,

in sede di esame dell'A.C. 2144-B recante delega per la riforma del sistema fiscale statale,

impegna il Governo

ad includere fra le spese per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *s*), quelle per investimenti ambientali di cui all'articolo 6, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

9/2144/**16**. Galeazzi.

La Camera,

in sede di esame dell'A.C. 2144-B recante delega per la riforma del sistema fiscale statale,

impegna il Governo

ad interpretare, in sede di esercizio della delega, il criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e*), numero 6), nel senso che il regime fiscale semplificato per le società sportive dilettantistiche sia incentivato fino al massimo limite consentito dell'equilibrio della finanza pubblica.

9/2144/**17**. Nicola Rossi.

La Camera,

in sede di esame dell'A.C. 2144-B recante delega per la riforma del sistema fiscale statale,

impegna il Governo

ad interpretare, in sede di esercizio della delega, il criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), numero 5), nel senso che il concetto di acquisto della prima casa venga inteso nei senso più ampio, comprendendone ogni forma di acquisizione inclusa la costruzione.

9/2144/**18**. Tolotti.

La Camera,

in sede di esame dell'A.C. 2144-B recante delega per la riforma del sistema fiscale statale,

impegna il Governo

ad interpretare, in sede di esercizio della delega, il criterio direttivo di cui all'articolo 3 comma 1, lettera *c*), numero 7), nel senso che le forme della partecipazione dei lavoratori all'andamento economico dell'impresa siano concordate con i sindacati comparativamente più rappresentativi.

9/2144/**19**. Cima.

La Camera,

in sede di esame dell'A.C. 2144-B recante delega per la riforma del sistema fiscale statale,

impegna il Governo

ad interpretare, in sede di esercizio della delega, il criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 3, nel senso di tenere conto, nell'articolazione delle deduzioni, del numero complessivo dei familiari a carico a qualsiasi titolo.

9/2144/**20**. Pennacchi, Pistone.

La Camera,

in sede di esame dell'A.C. 2144-B recante delega per la riforma del sistema fiscale statale,

impegna il Governo

ad interpretare, in sede di esercizio della delega, il criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2), nel senso che la progressiva sostituzione delle detrazioni con deduzioni sia tale da garantire, in ogni circostanza, almeno l'equivalenza di effetti per il contribuente.

9/2144/**21**. De Brasi.

La Camera,

in sede di esame dell'A.C. 2144-B recante delega per la riforma del sistema fiscale statale,

impegna il Governo

ad interpretare, in sede di esercizio della delega, il criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 1), nel senso che ai fini delle imposte sui redditi si tenga conto delle condizioni familiari adottando un moltiplicatore di esenzione che avvicini il trattamento del monoredito familiare a quello con più redditi.

9/2144/**22**. Frigato.

La Camera,

in sede di esame dell'A.C. 2144-B recante delega per la riforma del sistema fiscale statale,

impegna il Governo

ad interpretare, in sede di esercizio della delega, il criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, alinea, nel senso che l'obiettivo dovrà essere raggiunto nel più breve tempo possibile compatibilmente con l'equilibrio della finanza pubblica ma in ogni caso in un termine non superiore a tre anni.

9/2144/**23**. Santagata.

La Camera,

in sede di esame dell'A.C. 2144-B recante delega per la riforma del sistema fiscale statale,

impegna il Governo

ad interpretare, in sede di esercizio della delega, il criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 3, nel senso che i codici non potranno essere derogati o modificati da leggi speciali.

9/2144/**24**. Buemi.

La Camera,

in sede di esame dell'A.C. 2144-B recante delega per la riforma del sistema fiscale statale,

impegna il Governo

ad interpretare, in sede di esercizio della delega, il criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), nel senso di includere fra le finalità etiche e di solidarietà sociale quelle del sostegno al commercio equo e solidale (*fair trade*).

9/2144/**25**. Pistone, Nannicini.

La Camera,

in sede di esame dell'A.C. 2144-B recante delega per la riforma del sistema fiscale statale,

impegna il Governo

ad interpretare, in sede di esercizio delle delega, il criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), nel senso che la compensazione dei crediti di imposta debba tendere, nel più breve tempo compatibile con l'equilibrio della finanza pubblica, a diventare totale.

9/2144/**26**. Cennamo.

La Camera,

in sede di esame dell'A.C. 2144-B recante delega per la riforma del sistema fiscale statale,

impegna il Governo

ad interpretare, in sede di esercizio delle delega, il criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), nel senso che le norme fiscali, nel rispetto delle dispo-

sizioni dello statuto del contribuente, dovranno essere parimenti informate ai principi della progressività, della trasparenza dell'informazione del contribuente, della motivazione degli atti, della tutela dell'integrità patrimoniale, del potere di interpellato del contribuente, dei diritti e delle garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, delle funzioni e del potere del Garante dei contribuenti, del corretto comportamento del personale addetto alle verifiche tributarie.

9/2144/**27**. Grandi, Benvenuto, Lettieri.

La Camera,

premesso il ruolo sociale, culturale e pedagogico delle piccole compagnie teatrali amatoriali e dilettantistiche, nello sviluppo delle tradizioni locali, e senza scopo di lucro,

impegna il Governo

ad esonerarle dagli adempimenti relativi alla automatizzazione telematica per la distribuzione dei biglietti Siae.

9/2144/**28**. Ruggieri.

